

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2021, n. 329.

Procedure di nomina del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", di cui all'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 636 del 22 luglio 2020: presa d'atto dei lavori della Commissione e approvazione rosa dei candidati idonei. Determinazioni.

N. 329. Deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2021 con la quale, tra l'altro, si approva la rosa dei candidati indicata in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

L'atto suindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 27 aprile 2021.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2021, n. 331.

Disciplina per il rilascio dei "pareri di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni" per lavori pubblici ex comma 2-ter, art. 5 della legge n. 186/04 di competenza di soggetti attuatori pubblici o dell'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Disciplina per il rilascio dei "pareri di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni" per lavori pubblici ex comma 2-ter, art. 5 della legge n. 186/04 di competenza di soggetti attuatori pubblici o dell'Amministrazione regionale.**" e la conseguente proposta dell'assessore Enrico Melasecche Germini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 27 marzo 2012 recante *"Atto di indirizzo sulle procedure regionali relative alle competenze previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e s.m.i."*;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 20 giugno 2017, con la quale si attiva la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche "Umbria-SiS" attraverso cui gli interessati presentano all'autorità regionale competente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/01 e della legge regionale 1/2015 e in tutte le zone sismiche della regione (zone ad alta, media e bassa sismicità, Zone 1, 2 o 3), istanza di autorizzazione sismica o deposito sismico e la relativa documentazione amministrativa (istanza, ricevuta di versamento del rimborso forfettario, dichiarazioni ed asseverazioni, etc...) e tecnica (documentazione progettuale);

Visto il decreto Ministero Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante *"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018) e la relativa Circolare attuativa C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019, n. 7;*

Visti:

— la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 *"Testo unico governo del territorio e materie correlate" e ssmmii, con particolare riferimento alle parti attinenti alle materie della "sismica"*;

— il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

— la legge 11 novembre 2020 n. 120 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*), con la quale sono state introdotte modifiche al D.P.R. n. 380/01 e alla legge 186/2004;

— il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 recante *"Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93."*;

— la legge 27 luglio 2004, n. 186 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga di termini"*, con particolare riferimento all'articolo 5 *"Normative tecniche in materia di costruzioni"*, così come modificata dall'articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120/2020;

Vista, a riprova del lavoro svolto in tema di semplificazione “sismica” dalla Regione Umbria, la deliberazione di Giunta regionale n. 596 del 16 luglio 2020 recante “*Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell’introduzione dell’art. 94-bis del dpr 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020)*”;

Visto l’articolo 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e, in particolare, il comma 2-ter del medesimo articolo, recante “*2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*”

Visto altresì il comma 2-quater del l’articolo 5 della legge 27 luglio 2004 n. 186 “*2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l’accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l’accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.*”;

Vista la nota prot. n. 218 del 9 febbraio 2021 con la quale, in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge n. 186/04, “*i Responsabili degli uffici tecnici che gestiscono le opere pubbliche dei comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana e Trevi - facenti parte dell’Unione dei comuni “Terre dell’olio e del Sagrantino” - rivolgono formale richiesta per un confronto al fine di addivenire ad una corretta lettura e applicazione della norma in oggetto, stante l’elevata incidenza delle suddette prescrizioni per le opere pubbliche, opere che rivestono importanza fondamentale per la sicurezza della pubblica e privata incolumità e che “la semplificazione normativa” ha rimandato unicamente al RUP.*”;

Atteso dunque che:

a) le disposizioni legislative dell’articolo 5 della legge n. 186/04, per le fattispecie ivi previste producono pesanti incertezze e forti preoccupazioni ai soggetti attuatori degli interventi pubblici e in particolar modo alle medio/piccole Amministrazioni comunali le quali, generalmente prive di personale specificamente competente in materia di ingegneria sismica, non sono in grado di elaborare il parere di conformità di un progetto strutturale alle norme tecniche (NTC) vigenti se non mediante affidamento esterno, con conseguente allungamento dei tempi o, quantomeno, ulteriore impegno finanziario;

b) anche la stessa Amministrazione regionale ritiene idoneo ed opportuno, ove titolare di un lavoro pubblico o quando in un lavoro pubblico sia stato individuato proprio personale a svolgere mansioni tecniche specifiche (RUP, DL, collaudatore statico e tecnico-amministrativo) che il parere di conformità alle norme tecniche vigenti sia rilasciato dalla propria struttura regionale competente in materia sismica (Sezione “Rischio sismico, normativa antisismica e prevenzione sismica. Genio Civile”, per brevità “Genio civile regionale”, del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo);

c) per i lavori pubblici della ricostruzione post sisma 2016 non ricadenti nelle fattispecie del punto b), il “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*” è rilasciato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria con proprio personale e mezzi;

Rilevato che nella riunione del *Tavolo delle Costruzioni* del 15 febbraio 2021 alcuni Comuni dell’Umbria e l’ANCI hanno ribadito la loro richiesta di supporto ed assistenza dalla Regione per le verifiche di conformità su lavori pubblici sottoposti alle previsioni dell’art. 5 della legge n. 186/04;

Considerato necessario e strategico, per l’Amministrazione regionale, adottare le disposizioni del presente atto nelle more del riallineamento della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 alle nuove disposizioni nazionali in materia di semplificazione amministrativa in materia “sismica” e a quanto disposto con il presente atto;

Considerato che il Genio Civile regionale del Servizio “*Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo*” è dotato di personale competente in materia di ingegneria sismica ed estremamente qualificato all’emissione di pareri tecnici ed autorizzazioni sismiche preventive;

Vista la conseguente Circolare del dirigente del Servizio “*Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo*”, prot. n. 163155 del 22 settembre 2020, con la quale si riallinea la tempistica di rilascio delle autorizzazioni sismiche alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 94 del D.P.R. n. 380/01, così come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera p-bis), della legge n. 120 del 2020;

Ritenuto opportuno stabilire che i tempi per il rilascio del “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*” di che trattasi siano quelli previsti dell’autorizzazione di cui all’art. 203 della legge regionale n. 1/15 e della suddetta circolare regionale prot. n. 163155 del 22 settembre 2020;

Visto il parere positivo di cui alla email del 29 marzo 2021 rilasciato dal Servizio regionale “*Segreteria della Giunta, attività legislativa, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni*” in merito alle previsioni del presente atto;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di ribadire che l’Autorità regionale competente in materia sismica è il Servizio regionale *Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo*;
2. di prendere atto delle preoccupazioni espresse da alcune amministrazioni comunali e dall’ANCI nonché delle richieste dagli stessi avanzate alla Regione perché continui a fornire il suo prezioso supporto nell’ambito delle verifiche di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti per i lavori pubblici ricadenti nelle fattispecie dell’art. 5, comma 2-ter, della legge n. 186/04;
3. di stabilire, nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni del comma 2-ter, dell’art. 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186:
 - a. che il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere all’Autorità regionale competente in materia sismica il “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*”, utile alla verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e finalizzato alla validazione dei progetti a cura degli stessi soggetti interessati;
 - b. che il “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*” è sempre rilasciato dall’Autorità regionale competente in materia sismica per i lavori pubblici a titolarità dell’Amministrazione regionale o per i quali la Regione abbia individuato proprio personale a svolgere ruoli tecnici specifici (RUP, DL, collaudatore statico e collaudatore tecnico-amministrativo);
 - c. che per i lavori pubblici della ricostruzione post sisma 2016 non ricadenti nelle fattispecie del punto b) del presente comma, il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere all’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR Umbria) il “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*”, utile alla verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 e finalizzato alla validazione dei progetti a cura degli stessi soggetti interessati;
4. di specificare che l’esito finale di verifica ed attestazione del rispetto del progetto alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti è rilasciato dal responsabile unico del procedimento (RUP) o dagli altri soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/16 i quali potranno citare nel proprio provvedimento il parere tecnico di cui al punto precedente acquisito dal Soggetto attuatore del lavoro pubblico e rilasciato dalla Regione o dall’USR Umbria;
5. di disporre che le relative istanze di rilascio del “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*”, unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa necessaria, siano presentate all’Autorità competente regionale in materia sismica o, ai sensi della D.G.R. n. 596/2020, all’USR Umbria attraverso la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche “Umbria-SiS” e che tale presentazione non costituisca deposito o denuncia delle opere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 della legge n. 186/04;
6. di ribadire che la presentazione dell’istanza e della documentazione tecnica di cui al punto precedente non sostituisce gli adempimenti del Soggetto attuatore del lavoro pubblico in ordine ai depositi telematici presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) disposti dall’articolo 5 della legge n. 186/04;
7. di precisare che i tempi per il rilascio del “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*” da parte dell’Autorità competente regionale in materia sismica sono quelli previsti dell’autorizzazione di cui all’art. 203 della legge regionale n. 1/15, così come aggiornati, nelle more di adeguamento della medesima legge regionale, dalla circolare prot. n. 163155 del 22 settembre 2020 del dirigente del Servizio regionale *Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo*;
8. di stabilire che il rimborso forfettario di cui all’art. 211 della legge regionale n. 1/2015 non è corrisposto per i lavori pubblici dell’Amministrazione regionale per il rilascio del “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*”;
9. di ribadire che, per i lavori pubblici dell’Amministrazione regionale, il rimborso forfettario di cui all’art. 211 della legge regionale n. 1/2015 non è corrisposto per il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva o per il deposito dei progetti;
10. di stabilire che il rimborso forfettario di cui all’art. 211 della legge regionale n. 1/2015 è corrisposto dai Soggetti attuatori pubblici diversi dall’Amministrazione regionale per il rilascio del “*parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti*” da parte dell’Autorità regionale competente in materia sismica nella misura prevista della D.G.R. n. 596/2020 per le “autorizzazioni in zona sismica” o per i “preavvisi scritti e depositi”;

11. di stabilire che il dirigente dell'Autorità competente in materia sismica potrà adottare atti o provvedimenti per definire aspetti procedurali di dettaglio o per la predisposizione di idonea modulistica per la corretta applicazione di quanto contenuto nel presente atto;

12. di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni comunali della regione Umbria, alle Province di Perugia e di Terni, agli Ordini e ai Collegi professionali, all'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>;

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Melasecche Germini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rilascio dei pareri di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni dall'autorità competente regionale in materia sismica per lavori pubblici ex art. 5 della legge n. 186/04 di competenza di soggetti attuatori pubblici, dell'Amministrazione regionale o che abbiano personale regionale assegnato a mansioni tecniche.

Recentemente la legge 11 novembre 2020, n. 120 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*) ha modificato l'articolo 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse*).

In particolare, il comma 2-ter dell'articolo 5 della legge 186/2004, dispone che: **“Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”**

Quindi, per le fattispecie ivi previste, il comma 2-ter dell'articolo 5 della legge n. 186/04 prescrive che, per lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, rientri nella esclusiva competenza del Soggetto attuatore dell'intervento:

a) la verifica preventiva del progetto di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla validazione del progetto, accerta anche la conformità alle norme tecniche vigenti;

b) il deposito telematico dei progetti e dei successivi adempimenti tecnico-amministrativi, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP.

Con tali previsioni normative è di fatto annullato, per le fattispecie di che trattasi, il deposito e la denuncia delle opere all'Autorità competente regionale in materia sismica (Servizio regionale *Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo*), nonché qualsiasi altro adempimento tecnico-amministrativo relativo a tali opere.

Tale disciplina, tendente ad una forte accelerazione degli iter autorizzativi in materia sismica, ha tuttavia sollevato parecchie perplessità e problemi applicativi, soprattutto ai Soggetti attuatori (Comuni) di medio-piccole dimensioni.

Infatti, in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 186/04, con nota prot. n. 218 del 9 febbraio 2021 *“i Responsabili degli uffici tecnici che gestiscono le opere pubbliche dei comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana e Trevi - facenti parte dell'Unione dei comuni “Terre dell'olio e del Sagrantino” - rivolgono formale richiesta per un confronto al fine di addivenire ad una corretta lettura e applicazione della norma in oggetto, stante l'elevata incidenza delle suddette prescrizioni per le opere pubbliche, opere che rivestono importanza fondamentale per la sicurezza della pubblica e privata incolumità e che “la semplificazione normativa” ha rimandato unicamente al RUP.”*;

Successivamente, anche nella riunione del Tavolo delle Costruzioni del 15 febbraio 2021, alla presenza del dirigente, del direttore e dell'assessore competenti, alcuni Comuni e l'ANCI hanno ribadito la loro richiesta di supporto ed assistenza dalla Regione per le verifiche di conformità su lavori pubblici sottoposti alle previsioni dell'art. 5 della legge n. 186/04.

La Regione, pertanto, non può che prendere atto dei preoccupazioni dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici (soprattutto le Amministrazioni comunali ma anche gli Uffici della stessa Amministrazione regionale) i quali, generalmente privi di personale specificamente competente in materia di ingegneria sismica, non sono in grado di elaborare il parere di conformità di un progetto strutturale alle norme tecniche (NTC) vigenti se non mediante affidamento esterno e con conseguente allungamento dei tempi o, perlomeno, ulteriore impegno finanziario.

Per quanto sopra la Regione, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, accogliendo le richieste mosse, con il presente atto dispone che, nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni del comma 2-ter dell'art. 5 della legge 27 luglio 2004, n. 186, il Soggetto attuatore abbia facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia sismica un "parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti", utile alla verifica di cui all'art. 26 del dlgs 50/16 e finalizzato alla validazione dei progetti a cura degli stessi soggetti interessati.

Parimenti, la Regione ritiene idoneo ed opportuno che il "parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti" sia sempre rilasciato dall'Autorità regionale competente nelle materie sismiche per i lavori pubblici a titolarità dell'Amministrazione regionale o per i quali la Regione abbia individuato proprio personale a svolgere ruoli tecnici specifici (RUP, D.L., collaudatore statico e collaudatore tecnico-amministrativo).

Infine si reputa adeguato ribadire che per i lavori pubblici della ricostruzione post sisma 2016 non ricadenti nelle fattispecie del punto precedente (i lavori pubblici a titolarità dell'Amministrazione regionale o per i quali la Regione abbia individuato proprio personale a svolgere ruoli tecnici specifici (RUP, DL, collaudatore statico e collaudatore tecnico-amministrativo)) il "parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti" sia rilasciato, per le stesse fattispecie del comma 2-ter dell'art. 5 della legge n. 186/04 e su richiesta dei soggetti interessati, dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria con proprio personale e mezzi.

In aggiunta, si ritiene anche opportuno:

— disporre che le istanze per il rilascio del "parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti", unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa necessaria, siano presentate attraverso la piattaforma telematica regionale delle pratiche sismiche "Umbria-SiS" all'Autorità regionale competente in materia sismica;

— ribadire che la presentazione dell'istanza e della documentazione tecnica di cui al punto precedente non costituisce, ai sensi dell'articolo 5 della legge 186/04, deposito o denuncia delle opere e non sostituisce gli adempimenti del Soggetto attuatore del lavoro pubblico in ordine ai depositi telematici e alle comunicazioni di legge presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), disposti dal medesimo articolo 5 della legge 186/04;

— stabilire che i tempi per il rilascio dei "pareri di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti" sono quelli previsti dell'autorizzazione di cui all'art. 203 della legge regionale n. 1/15, così come aggiornati, nelle more di adeguamento della legge regionale 1/15, dalla circolare regionale prot. n. 163155 del 22 settembre 2020 del dirigente dell'Autorità competente regionale in materia sismica;

— stabilire che il rimborso forfettario di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015 non è corrisposto per i lavori pubblici dell'Amministrazione regionale per rilascio, da parte dall'Autorità regionale competente nelle materie sismiche, del "parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti", dell'autorizzazione sismica preventiva e per il deposito dei progetti;

— stabilire che per il rilascio del "parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti" da parte dell'Autorità regionale competente nelle materie sismiche è corrisposto, da parte dei soggetti pubblici richiedenti diversi dall'Amministrazione regionale, nella misura prevista della D.G.R. n. 596/2020 per le autorizzazioni o i preavvisi scritti e depositi.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2021, n. 335.

D.G.R. n. 1199/2018: "Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per l'anno 2018." - Addendum all'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "D.G.R. n. 1199/2018: "Programma annuale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per l'anno 2018." - Addendum all'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia." e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;